

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2741

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOSELLI, INTINI, ALBERTINI, BENVENUTO, BOATO, BUEMI, BULGARELLI, CENTO, CEREMIGNA, CIMA, COLLÈ, COSSA, DAMIANI, DETOMAS, DI GIOIA, FRIGATO, GROTTTO, ILLY, LION, MACCANICO, MICHELI, PAPPATERRA, VERNETTI, VILLETTI, WIDMANN, ZANELLA, ZELLER

Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nei confronti del sistema radiotelevisivo gestito da soggetti privati

Presentata il 14 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si richiama ai principi espressi nell'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, laddove si afferma che « il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pub-

blici e privati (...) », in considerazione del « carattere di preminente interesse generale » che si riconosce alla « diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico » (articolo 1, comma 1).

Per rendere effettivi e operanti detti principi appare importante, e urgente, provvedere all'estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi televisivi, all'istituzione di collegi giudicanti in ma-

teria di parità di accesso ai mezzi radio-televisivi di informazione, a una puntuale disciplina delle rettifiche e, più in generale, delle dichiarazioni dei soggetti che si ritengano lesi da trasmissioni televisive, da mettere obbligatoriamente e sollecitamente in onda, e, infine, alla rigorosa disciplina della riconoscibilità della pubblicità nelle trasmissioni.

L'articolo 1 estende i compiti della Commissione parlamentare nei confronti del sistema radiotelevisivo gestito da soggetti privati. L'articolo 2, riprendendo il disposto dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, indica i compiti che la Commissione parlamentare assume riguardo al sistema radiotelevisivo privato, facendo, altresì, esplicito riferimento al controllo sui messaggi pubblicitari, come puntualmente definito nell'articolo 2, comma 2, della presente proposta di legge.

Gli articoli da 3 a 6 istituiscono il collegio nazionale e i collegi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano chiamati a giudicare in ordine alla parità di accesso ai mezzi radiotelevisivi di informazione, rispettivamente nazionali e locali, e ne stabiliscono la composizione e le procedure di intervento. Si mettono in essere agili autorità aventi poteri immediati di intervento per garantire il pieno rispetto delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sull'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali, anche attraverso l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 di tale legge.

L'articolo 3 indica in un magistrato, designato dal primo presidente della Corte di cassazione, un membro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, designato dal Presidente dell'Autorità medesima, e il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti, che può designare un giornalista in sua vece, i componenti del collegio nazionale e ne affida le funzioni di presidente al magistrato.

L'articolo 4, che si riferisce ai singoli collegi locali, affida la presidenza del nuovo organo a un magistrato, individuato

nel presidente del tribunale civile del capoluogo regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e indica, quali membri, il presidente del comitato regionale per le comunicazioni e il presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti.

Gli articoli 5 e 6 attribuiscono i poteri, anche sanzionatori, previsti dall'articolo 10 della legge n. 28 del 2000, rispettivamente ai collegi nazionali e locali, e stabiliscono, per rinvio, le procedure attraverso le quali si svolge la loro attività e gli eventuali ricorsi giurisdizionali, la cui decisione, nel caso degli interventi nei confronti di emittenti locali, non è attribuita, salvo che per il Lazio, alla competenza del tribunale amministrativo regionale di tale regione, ma a ciascun organo di giustizia amministrativa di primo grado competente per territorio.

L'articolo 7 attribuisce al Ministro delle comunicazioni il compito di definire, mediante regolamento, le modalità di effettuazione degli accertamenti e dei controlli previsti dalla legge e, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, fa riferimento alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2000, con gli opportuni adattamenti.

L'articolo 8 affronta il delicato tema del diritto di rettifica, alla luce del crescente numero di querele, per diffamazione, nei confronti di giornalisti, conferendo ai presidenti dei consigli, nazionale e locali, dell'Ordine dei giornalisti poteri tipici delle Autorità amministrative indipendenti. Stabilito l'obbligo, per il direttore o, comunque, per il responsabile della rete televisiva, di mandare in onda le rettifiche e altre dichiarazioni di soggetti — persone fisiche o giuridiche o, comunque, soggetti disciplinati dal codice civile — che si ritengano lesi da trasmissioni di quella rete, ad eccezione del caso che le dichiarazioni possano configurare un reato, l'articolo prevede che, in caso di rifiuto o di rettifica inadeguata o insufficiente, si possa ricorrere al presidente del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti o, nel caso di reti televisive locali, al presidente

del consiglio regionale o interregionale dell'Ordine; il presidente adito, convocate e sentite le parti, dispone, con decreto motivato, l'adozione del provvedimento di rettifica; laddove non si dia esecuzione alle disposizioni del decreto sono previste sanzioni pecuniarie — irrogate dall'autore del decreto medesimo, sentito il rispettivo consiglio dell'Ordine — oltre alle sanzioni disciplinari; l'efficacia esecutiva del decreto non è, in ogni caso, revocabile fino ad eventuale pronuncia dell'autorità giudiziaria ordinaria. Resta fermo il potere di vigilanza della commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove applicabili, valgono, per i casi in argomento, anche le norme della legge n. 47 del 1948, recante disposizioni sulla stampa.

L'articolo 9, infine, disciplina dettagliatamente gli strumenti e i rimedi per la riconoscibilità della pubblicità, attribuendo al presidente del consiglio nazionale o locale dell'Ordine dei giornalisti l'adozione, sentito il rispettivo consiglio, degli opportuni provvedimenti sanzionatori di cui può essere disposta la pubblicazione a seguito di procedimento richiesto da soggetti dell'utenza televisiva. In ogni caso, sono garantiti il contraddittorio, la cognizione degli atti e la verbalizzazione durante la fase istruttoria del procedimento medesimo. Restano, comunque, fermi i poteri normativi, di vigilanza e di intervento della già menzionata commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ESTENSIONE DEI COMPITI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI- LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

ART. 1.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata « Commissione parlamentare », esercita i suoi compiti anche nei confronti del sistema radiotelevisivo gestito da soggetti privati.

ART. 2.

1. La Commissione parlamentare formula gli indirizzi generali per l'attuazione, nell'ambito del sistema radiotelevisivo privato, dei principi generali stabiliti all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223; controlla il rispetto degli indirizzi medesimi e adotta i provvedimenti per la loro osservanza; stabilisce le norme che garantiscano l'accesso al mezzo radiotelevisivo, tenendo conto delle esigenze di organizzazione ed equilibrio dei programmi; disciplina le tribune politiche, elettorali e sindacali; effettua la supervisione sui dibattiti, tavole rotonde, confronti, interviste ed ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'espressione di opinioni politiche.

2. La Commissione parlamentare controlla che i messaggi pubblicitari appaiano chiaramente distinti dall'informazione e siano, pertanto, agevolmente individuabili per la loro specifica finalità.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, d'ufficio o su se-

gnalazione della Commissione parlamentare, i provvedimenti sanzionatori in caso di violazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

CAPO II

ISTITUZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI IN ORDINE ALLA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI RADIOTELEVISIVI DI INFORMAZIONE

ART. 3.

1. È istituito un Collegio nazionale che giudica in ordine alla parità di accesso ai mezzi di informazione utilizzati dal sistema radiotelevisivo, composto da:

a) un magistrato designato dal primo presidente della Corte di cassazione, con funzioni di presidente;

b) un membro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, designato dal presidente della medesima Autorità;

c) il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti o un giornalista da lui designato.

ART. 4.

1. È istituito in ogni regione, ad esclusione della regione Trentino-Alto Adige, e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, un Collegio regionale, o provinciale, che giudica in ordine alla parità di accesso ai mezzi locali di informazione utilizzati dal sistema radiotelevisivo, composto da:

a) il presidente del tribunale civile del capoluogo regionale, o, nel caso dei collegi provinciali del Trentino-Alto Adige, del tribunale, rispettivamente di Trento e di Bolzano, con funzioni di presidente;

b) il presidente del comitato regionale per le comunicazioni;

c) il presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti.

ART. 5.

1. Il Collegio nazionale di cui all'articolo 3 esercita nei confronti delle emittenti radiotelevisive nazionali i poteri, anche sanzionatori, previsti dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Restano ferme le procedure disciplinate dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, intendendosi sostituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il Collegio nazionale di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 6.

1. Il Collegio locale di cui all'articolo 4 esercita nei confronti delle emittenti radiotelevisive locali i poteri, anche sanzionatori, previsti dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Restano ferme le procedure disciplinate dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, intendendosi sostituiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il Collegio locale di cui all'articolo 4 della presente legge e il tribunale amministrativo regionale del Lazio con il tribunale del capoluogo della regione, o della provincia autonoma, in cui ha sede l'organo di giustizia amministrativa di primo grado.

ART. 7.

1. Il Ministro delle comunicazioni definisce, con proprio regolamento, le modalità di effettuazione degli accertamenti e dei controlli in ordine a violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in sede nazionale e locale.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di

informazione nei periodi non elettorali di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 200/00/CPS del 22 giugno 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2000, intendendosi sostituiti alla citata Autorità gli organi collegiali previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge in relazione alle rispettive competenze territoriali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE RETTIFICHE E ALTRE DICHIARAZIONI DI SOGGETTI CHE SI RITENGANO LESI DA TRASMISSIONI TELEVISIVE

ART. 8.

1. Il direttore o, comunque, il responsabile di una rete televisiva è tenuto alla messa in onda di rettifiche o di altre dichiarazioni da parte di persone fisiche o giuridiche o di altri soggetti disciplinati dal codice civile di cui siano state, in trasmissioni della medesima rete, presentate immagini o siano stati riferiti atti o comportamenti o affermazioni da essi ritenuti contrari a verità o, comunque, lesivi della loro dignità. Le rettifiche e le altre dichiarazioni non sono messe in onda se possono configurare un qualsivoglia reato.

2. In caso di rifiuto della rettifica o della dichiarazione richiesta ai sensi del comma 1 ovvero di rettifica inadeguata o insufficiente, il soggetto che si ritiene leso può ricorrere al presidente del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, qualora si tratti di rete televisiva nazionale o al presidente del competente consiglio regionale o interregionale del medesimo Ordine, negli altri casi.

3. Il presidente del consiglio dell'Ordine adito ai sensi del comma 2 convoca immediatamente le parti ai fini della loro audizione. Se il ricorrente non si presenta, il presidente del consiglio dell'Ordine in-

tende che abbia rinunciato al ricorso; l'assenza dell'altra parte ha valore di accoglimento della richiesta di rettifica. Effettuata l'audizione delle parti o preso atto dell'assenza del responsabile della rete televisiva al quale era stata richiesta la rettifica, il presidente del consiglio dell'Ordine può disporre, con decreto motivato, l'adozione del provvedimento di rettifica, senza alcun onere per la parte che si ritiene lesa.

4. La violazione alle disposizioni del decreto di cui al comma 3 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a un massimo di 260.000 euro, irrogate dal presidente del consiglio dell'Ordine, sentito il medesimo consiglio, senza pregiudizio per l'eventuale irrogazione di sanzioni di carattere disciplinare.

5. Resta fermo il potere di vigilanza della commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 8), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. In ogni caso, l'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 3 non può essere revocata fino all'eventuale sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

CAPO IV

RICONOSCIBILITÀ DELLA PUBBLICITÀ

ART. 9.

1. Fermi restando i divieti e le altre prescrizioni di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, secondo il principio della rigida separazione della pubblicità dall'informazione e da ogni altra forma di comunicazione al pubblico, e deve essere attuata attraverso

mezzi ottici o acustici di immediata percezione. I provvedimenti sanzionatori, in caso di violazione delle disposizioni del presente comma, sono adottati dal presidente del consiglio dell'Ordine competente ai sensi di quanto indicato dall'articolo 8, comma 2, della presente legge.

2. Gli utenti e le loro associazioni e organizzazioni, ove ravvisino violazioni ai principi di cui al comma 1, possono richiedere al presidente del consiglio dell'Ordine competente l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del direttore o, comunque, del responsabile della rete televisiva nelle cui trasmissioni abbiano ravvisato le violazioni.

3. Il presidente del consiglio dell'Ordine che, sentito il medesimo consiglio, ha adottato un provvedimento disciplinare ai sensi del comma 1, può disporre la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto.

4. Nella fase istruttoria devono essere garantiti il contraddittorio, la cognizione degli atti e la verbalizzazione.

5. Restano fermi i poteri normativi, di vigilanza e di intervento della commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numeri 3), 5) e 9), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo 2, comma 3, della presente legge.

€ 0,26



14PDL0028510